



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 263 DEL 11-02-2019

N. SETTORE 125 DEL 11-02-2019

Oggetto:	Assegnazione ferie e concessione congedo straordinario alla dipendente di ruolo , omissis, ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000 e dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Cristina Soldino, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Assegnazione ferie e concessione congedo straordinario alla dipendente di ruolo , omissis, ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000 e dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

Vista l'istanza presentata in data 24/12/2018, prot. n. 72322 dalla dipendente di ruolo, B. D., nata a omissis, intesa ad ottenere il congedo straordinario retribuito per il periodo decorrente dal 4 febbraio all'11 aprile 2019, ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000, dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011, per assistere il proprio coniuge , sig. B. N., nato a omissis, con lei convivente, portatore di handicap grave;

Rilevato che:

- la persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), giusto verbale dell'apposita Commissione Medica istituita presso l'ASL n. 5 di Messina, datato 22/02/2016;
- che la dipendente è convivente con il soggetto disabile e che nessun altro familiare può prestare assistenza allo stesso;
-

Vista la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:

- il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007 che estende la fruizione del congedo previsto al coniuge convivente;
- che il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa;
- che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, su richiesta dei sanitari, sia richiesta la presenza di un soggetto che presti assistenza;
- che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 42, comma

5-ter del D. Lgs. 151/2001, modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs.119/2022, un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di € 46.836.,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo (quello citato è relativo al 2013) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- che durante la fruizione del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

Vista la previsione legislativa in materia che consente di utilizzare il congedo in parola in modo continuato o frazionato, e che, nel caso di frazionamento in giornate si computano i giorni non lavorativi e festivi (sabato e domenica) nel caso in cui non vi sia effettiva ripresa del lavoro nella prima giornata lavorativa successiva;

Preso atto che con decorrenza 01/11/2019 la dipendente di che trattasi sarà collocata a riposo;

Che alla data odierna la stessa deve fruire di n. 9 giorni di ferie residue, non richieste dalla dipendente, relative all'anno 2018, e di giorni 5 spettanti fino al corrente mese;

Ritenuto, altresì, che durante il periodo di congedo straordinario non maturano ferie, e, quindi, i giorni spettanti per l'anno 2019 devono essere riproporzionati;

Preso atto che con nota prot. n. 7968 del 01/02/2019, nel ribadire il contenuto della precedente nota del 17/01/2019, prot. n. 3798, la dipendente era stata invitata a predisporre apposito piano programmato delle ferie residue 2018 e per l'anno 2019, da fruire prima della concessione del congedo straordinario, anche in ragione del fatto che la stessa sarà collocata a riposo con decorrenza 01/11/2019;

Che con nota prot. n. 8972 del 05/02/2019 la stessa ha predisposto un piano ferie difforme a quanto richiesto nella nota di cui sopra e che in atto è in congedo straordinario per malattia fino all'8 febbraio c.a.;

Richiamato l'art. 2109 del Codice Civile che prevede espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro in caso di inerzia del lavoratore o mancata predisposizione del piano ferie annuale;

Ritenuto che le ferie ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D. L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 non sono retribuibili e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTI

- l'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 151/02;
- l'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;
- l'art. 24 della Legge n. 183/2010;
- l'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;
- il D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 2109 del Codice Civile;

P R O P O N E

- 1) per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di disporre, tenuto conto che la dipendente di che trattasi sarà collocata a riposo con decorrenza 01/11/2019 e che la stessa deve fruire delle proprie ferie, la fruizione, prima della concessione del congedo straordinario richiesto, di n. 14 giorni di ferie residue relativi all'anno 2018 ed ai mesi di gennaio e febbraio 2019, per il periodo decorrente dal 13/02/2019 al 04/03/2019;
- 2) di concedere, altresì, in accoglimento delle istanze presentate in data 24/12/2018, protocollo n. 72322, e 31/01/2019, prot. n. 7669, complessivi giorni 149, così nella quantità richiesta, il periodo di congedo straordinario retribuito, decorrente dal 06/03/2019 all'01/08/2019, per complessivi giorni 149;
- 3) di concedere dal 05/08/2019 al 13/08/2019 n. 7 giorni di ferie a saldo di quanto spettanti fino alla data del collocamento a riposo;
- 4) di precisare, altresì, che in caso di assenza per malattia, congedi, permessi, ecc., le ferie come sopra programmate saranno fruite con decorrenza dal secondo giorno successivo alla malattia, permessi, congedi, ecc., senza alcun'altra disposizione in merito. In tal caso, fermo restando la programmazione di cui al presente provvedimento per ogni istituto contrattuale varierà la decorrenza in maniera automatica sulla base dei giorni che hanno comportato eventuale slittamento;
- 5) di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione;
- 6) di consegnare copia del presente provvedimento alla dipendente in parola;
- 7) di trasmettere copia dello stesso all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Cristina Soldino

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 263 del 11-02-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 12-02-2019.

N. Reg. Albo: 625

Milazzo, li 12-02-2019

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)